

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4472

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **CRISTIAN IANNUZZI**

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori

Presentata l'8 maggio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da anni il tema della regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari è oggetto di discussione: a differenza di quanto avviene sia nel Parlamento europeo, sia nei Parlamenti di altri Stati membri dell'Unione europea, nel nostro Paese manca una disciplina complessiva che regoli i rapporti di lavoro tra i parlamentari e i loro collaboratori.

La sentenza di primo grado del tribunale di Roma nella causa *Andraghetti versus Bernini* per la prima volta ha riconosciuto che i collaboratori parlamentari, per le mansioni che svolgono, non sono configurabili come lavoratori autonomi.

L'intervento legislativo in esame si propone di eliminare alcuni elementi di discrezionalità esistenti in questa tipologia di rapporti di lavoro, che di fatto non solo sfavoriscono la parte contraente più debole, ma creano vere e proprie sacche di illegalità anche nel Parlamento.

La proposta di legge prevede innanzitutto che il rapporto di lavoro tra parlamentare e collaboratore, per le attività connesse all'esercizio delle funzioni parlamentari, sia di carattere fiduciario e abbia una durata commisurata a quella della legislatura. Per quanto riguarda la disciplina del recesso, trova applicazione l'articolo 2118 del codice civile, che prevede il libero recesso delle parti, fatto salvo l'obbligo di preavviso non inferiore a trenta giorni.

Il rapporto di lavoro si instaura unicamente fra parlamentare e collaboratore, con esclusione di qualsiasi rapporto lavorativo tra quest'ultimo e le amministrazioni delle Camere, e le relative controversie sono devolute al giudice ordinario.

Per quanto concerne gli aspetti economici, la proposta di legge prevede che gli Uffici di Presidenza delle Camere definiscano le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori e dell'assolvimento dei relativi oneri fiscali e

previdenziali da parte dell'amministrazione.

La retribuzione del collaboratore non può essere inferiore ai minimi definiti dai contratti o dalla legge per la natura o la tipologia di attività concordata tra le parti.

In caso di contratti che prevedano lo svolgimento di attività non riconducibili a una sola tipologia contrattuale, si applicano i minimi stabiliti per l'attività di contenuto più qualificato.

Ciascun parlamentare può stipulare contratti con uno o più collaboratori nei limiti delle somme destinate a tale finalità dagli Uffici di Presidenza. Al di fuori di tali limiti ciascun membro del Parlamento può avvalersi di ulteriori collaboratori con retribuzione e oneri fiscali e contributivi a proprio esclusivo carico. A tali ulteriori collaboratori si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3 nel caso in cui essi siano autorizzati ad accedere ai locali di pertinenza delle Camere.

La Camera di appartenenza provvede a decurtare le somme anticipate dal trattamento spettante al parlamentare.

Per quanto attiene alle attività del collaboratore, si prevede che l'amministrazione vigili sulla compatibilità della forma contrattuale scelta con l'attività svolta, sul fatto che le attività indicate nel contratto siano effettivamente connesse all'esercizio delle funzioni parlamentari e sul rispetto dei minimi contrattuali o di legge stabiliti per la retribuzione. Inoltre, gli Uffici di Presidenza possono dettare ulteriori condizioni per lo svolgimento dell'attività dei collaboratori.

Con la presente proposta di legge si prevede anche la sottoscrizione di un codice etico.

È ormai sempre più urgente riconoscere la figura dei collaboratori parlamentari non solo perché questi professionisti operano in un luogo istituzionale che dovrebbe essere esempio e volano di legalità per l'intero Paese, ma soprattutto perché vede noi parlamentari quali datori di lavoro che utilizzano soldi pubblici e che per questo sono investiti di una maggiore responsabilità.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Collaboratori parlamentari).

1. I membri del Parlamento possono essere assistiti, per le attività connesse al proprio mandato, da collaboratori parlamentari da loro liberamente scelti tra personale esterno alle amministrazioni delle Camere, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.

ART. 2.

(Disciplina del rapporto di lavoro e normativa applicabile).

1. Il rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori, per le attività connesse all'esercizio delle funzioni parlamentari, ha natura fiduciaria ed è fondato sull'accordo delle parti. In caso di stipulazione di un contratto di lavoro subordinato, per il recesso dal contratto si applicano le disposizioni dell'articolo 2118 del codice civile, con un preavviso non inferiore a trenta giorni.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, i contratti concernenti i rapporti di lavoro di cui al comma 1 hanno durata commisurata a quella della legislatura nel corso della quale sono instaurati e possono essere rinnovati. Gli stessi contratti si risolvono di diritto in caso di cessazione anticipata del mandato del membro del Parlamento rispetto alla conclusione della legislatura. I membri del Parlamento, ove intendano avvalersi delle disposizioni dell'articolo 3, commi 1 e 2, non possono stipulare contratti di lavoro ai sensi del presente articolo con il coniuge ovvero con propri parenti o affini entro il secondo grado.

3. I rapporti di lavoro di cui alla presente legge non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori parlamentari e le amministrazioni

del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

4. Per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui alla presente legge è competente l'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 3.

(Retribuzione dei collaboratori parlamentari).

1. Gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con proprie deliberazioni adottate d'intesa tra loro, disciplinano le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori parlamentari nonché del versamento dei relativi oneri fiscali e previdenziali da parte dell'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento datore di lavoro, nei limiti delle somme destinate per tali specifiche finalità a ciascun membro del Parlamento con deliberazioni dei medesimi Uffici di Presidenza. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti, la responsabilità della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento è limitata alla verifica della regolarità del contratto, all'erogazione della retribuzione, al versamento degli oneri fiscali e previdenziali in base al contratto stipulato tra il membro del Parlamento e il proprio collaboratore, nonché all'assolvimento degli oneri amministrativi accessori, nei limiti stabiliti, d'intesa tra loro, dagli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

2. La retribuzione del collaboratore parlamentare non può essere inferiore ai minimi contrattuali o definiti dalla legge per la natura o la tipologia di attività concordata tra le parti. In caso di contratti che prevedano lo svolgimento di attività non riconducibili a una sola tipologia contrattuale, si applicano i minimi stabiliti per l'attività di contenuto più qualificato.

3. La Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento vigila affinché le attività indicate nel contratto di lavoro siano connesse all'esercizio delle funzioni parlamentari, la tipologia contrattuale prescelta

dalle parti risulti compatibile e coerente con l'attività svolta e siano rispettati i minimi contrattuali o di legge stabiliti per la retribuzione.

4. Gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, possono stabilire ulteriori condizioni per lo svolgimento dell'attività dei collaboratori parlamentari presso le sedi e gli uffici del Parlamento.

5. Ciascun membro del Parlamento, fermo restando quanto previsto dal comma 2, può impiegare per la retribuzione di uno o più collaboratori parlamentari l'importo a tale fine destinato dalle deliberazioni degli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati previste dal primo periodo del comma 1. Oltre tali limiti di spesa, ciascun membro del Parlamento può avvalersi di ulteriori collaboratori con retribuzione e oneri fiscali e contributivi a proprio esclusivo carico. A tali ulteriori collaboratori si applicano le disposizioni dell'articolo 2 e del presente articolo nel caso in cui essi siano autorizzati ad accedere ai locali di pertinenza delle Camere. In tal caso, la Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento provvede al pagamento delle retribuzioni e agli altri adempimenti previsti dal comma 1, trattenendo dal trattamento spettante al medesimo membro del Parlamento le somme eccedenti l'importo determinato ai sensi del primo periodo del comma 1.

ART. 4.

*(Albo dei collaboratori parlamentari
e codice etico).*

1. Il collaboratore parlamentare, a seguito della stipulazione del contratto di lavoro, ha facoltà di iscriversi, senza alcuna spesa, nell'albo dei collaboratori parlamentari della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento datore di lavoro. L'albo è istituito e disciplinato con deliberazioni adottate dagli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che disciplinano su questa base l'accesso dei collaboratori parlamentari alle sedi delle Camere.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 disciplinano le forme attraverso le quali è assicurata la pubblicità dell'albo dei collaboratori parlamentari anche mediante pubblicazione nei siti *internet* istituzionali di ciascuna Camera.

3. L'iscrizione nell'albo dei collaboratori parlamentari è titolo valido per la frequenza dei corsi di aggiornamento e di studio promossi dalle pubbliche amministrazioni.

4. Unitamente al contratto di cui all'articolo 3, i collaboratori parlamentari sottoscrivono un codice etico, che preveda l'osservanza dell'obbligo di riservatezza, approvato, d'intesa, dagli Uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nel quale sono stabilite le sanzioni per il mancato rispetto dello stesso, che possono prevedere, per i casi più gravi, la rescissione del contratto di lavoro del collaboratore parlamentare.

ART. 5.

(Norma finale).

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dall'inizio della XVIII legislatura.

2. Gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati della XVII legislatura adottano le deliberazioni di cui all'articolo 3, comma 1, in termini utili per assicurare l'applicazione delle disposizioni della presente legge a decorrere dal termine stabilito dal comma 1 del presente articolo.

PAGINA BIANCA



17PDL0055250